

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI

1. SERVIZIO DI PAGAMENTO TRAMITE F24

- 1.1. Il presente documento prevede termini e condizioni (“**Termini e Condizioni**”) che disciplinano le modalità di utilizzo del servizio (“**Servizio F24**”) di versamento alla CNPADC (anche “**Cassa**”) dei contributi dovuti e relativi accessori (congiuntamente, “**Contributi**”) mediante modello F24.
- 1.2. Il pagamento dei contributi e dei relativi accessori tramite F24 comporta in ogni caso l’accettazione, da parte dell’utilizzatore del servizio (l’“**Utilizzatore**”) e/o del soggetto obbligato all’adempimento contributivo, dei presenti Termini e Condizioni. L’Utilizzatore dichiara, anche in nome e per conto del soggetto obbligato all’adempimento contributivo, di averne integralmente letto e compreso il testo, di accettarne espressamente i contenuti e di rinunciare a qualsiasi contestazione in merito.

2. VERSAMENTI

- 2.1. La gestione del sistema di riscossione delle somme versate mediante modello F24 viene effettuata esclusivamente e integralmente dall’Agenzia delle Entrate (“**AdE**”), senza alcun coinvolgimento della Cassa. Il versamento dei Contributi, pertanto, si considererà perfezionato solo ed esclusivamente nel momento dell’acquisizione, da parte della Cassa, del relativo flusso telematico di AdE, non essendo in tal senso rilevante alcuna ricevuta o prova alternativa di avvenuto versamento eventualmente fornita dall’Utilizzatore. Fino a tale momento, il pagamento non potrà essere contabilizzato, anche ai fini del riconoscimento dei trattamenti pensionistici, degli interventi assistenziali o del rilascio di certificati di regolarità contributiva.
- 2.2. Il versamento dei Contributi eseguito tramite modello F24 si riterrà eseguito nella data risultante dal relativo flusso telematico trasmesso da AdE.
- 2.3. I termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla “*Delibera applicativa dei procedimenti inerenti all’esercizio delle attività di rilievo pubblicistico espletate dalla CNPADC*” saranno sospesi, in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva dell’obbligato, fino alla data di acquisizione da AdE del flusso telematico, attestante l’avvenuta integrale regolarizzazione della relativa posizione contributiva.

3. MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO

- 3.1. I pagamenti riferiti al soggetto obbligato identificato dal codice fiscale indicato nella relativa delega di pagamento non potranno in nessun caso essere trasferiti o imputati ad altro obbligato.
- 3.2. Per ciascun adempimento contributivo, la Cassa genererà un “codice posizione” univoco, monouso e strettamente personale. Il versamento tramite modello F24 sarà imputato all’adempimento corrispondente al codice posizione e al codice fiscale identificativo dell’obbligato, come riportati nella relativa delega. In caso di codice posizione inesistente, la Cassa imputerà le somme incassate al soggetto identificato dal codice fiscale indicato nella relativa delega di pagamento, come meglio dettagliato nei paragrafi seguenti.
- 3.3. Nel caso in cui l’importo versato tramite modello F24 risulti corrispondente all’importo dovuto per l’adempimento contributivo, come identificato dal relativo codice posizione, il versamento sarà imputato alle causali corrispondenti.
- 3.4. Nel caso in cui l’importo versato tramite modello F24 risulti inferiore all’importo dovuto per

l'adempimento contributivo, come identificato dal relativo codice posizione, il versamento sarà imputato all'integrale assolvimento dei Contributi per ciascuna delle causali collegate a tale codice posizione, secondo l'ordine di seguito indicato:

Ordine	Imputazione del versamento
1	Sanzioni
2	Interessi
3	Contributo di maternità
4	Contributo integrativo
5	Contributo soggettivo

Laddove l'adempimento identificato dal "codice posizione" faccia riferimento a più annualità, fermi i criteri sopra indicati, il versamento verrà imputato all'annualità meno recente.

3.5. Nel caso in cui l'importo di uno o più versamenti tramite modello F24, identificati con il medesimo codice posizione e, quindi associati al medesimo adempimento contributivo, risultino di importo complessivo superiore a quanto effettivamente dovuto dal soggetto obbligato, il versamento sarà imputato sulla base dei seguenti criteri, secondo l'ordine di seguito indicato:

- i. adempimento dovuto e accertato come identificato dal codice posizione;
- ii. l'eventuale somma residua rispetto all'importo di cui al punto i.:
 - a. adempimenti dovuti e accertati, già scaduti e relativi a Contributi dovuti, in ordine di scadenza, nell'anno di effettuazione del versamento;
 - b. adempimenti dovuti e accertati, già scaduti e relativi a Contributi dovuti, in ordine di scadenza, a partire dall'annualità meno recente e nel rispetto dei termini di prescrizione *pro tempore* vigenti;
 - c. a titolo di contributo soggettivo, qualora dovuto, degli anni di competenza del versamento, partendo da quello meno recente, sino a concorrenza del limite massimo previsto dall'art. 8 del Regolamento Unitario e fino al massimale reddituale dell'anno di riferimento;
 - d. le eventuali ulteriori somme residue saranno acquisite e contabilizzate sull'estratto conto dell'obbligato "*in conto futuri adempimenti contributivi dovuti*", non potranno essere oggetto di rimborso e rimarranno infruttifere fino alla loro imputazione. Ai fini del computo del montante contributivo di cui all'art. 26 del Regolamento Unitario, la data di versamento di tali somme corrisponderà all'anno relativo all'adempimento cui saranno imputate.

Per quanto attiene le causali di versamento, restano fermi i criteri di imputazione di cui alla tabella contenuta nel precedente articolo 3.4.

3.6. Nel caso in cui, successivamente all'acquisizione di un primo versamento che abbia estinto l'adempimento corrispondente, dovessero essere acquisiti tramite Modello F24 ulteriori pagamenti per il medesimo adempimento, la ripartizione delle somme versate avverrà secondo la modalità di ripartizione degli importi eccedenti il dovuto, di cui all'articolo 3.5.

3.7. Nel caso di deleghe di pagamento con codice posizione non corrispondente ad uno specifico adempimento, ma con codice fiscale identificativo di un obbligato nei confronti della Cassa, il versamento è imputato a quest'ultimo e ripartito secondo la modalità di ripartizione degli importi eccedenti il dovuto, di cui all'articolo 3.5.

4. VERSAMENTI DA SOGGETTI NON CENSITI

- 4.1. Nel caso di deleghe di pagamento con codice fiscale non riconducibile a soggetti censiti nell'anagrafica istituzionale della Cassa, le somme versate saranno imputate "*in conto sospesi*" e infruttifere fino all'esito di apposite verifiche svolte da AdE relativamente ai dati risultanti dal flusso contabile, sulla base di specifica segnalazione da parte della Cassa.
- 4.2. Eventuali richieste di rimborso provenienti dai soggetti di cui al paragrafo precedente saranno prese in considerazione dalla Cassa solo a seguito di formale autorizzazione da parte di AdE.

5. ANNULLAMENTO DELEGHE

- 5.1. Nel caso in cui la delega di pagamento venisse annullata successivamente alla presentazione del modello F24 e al versamento dei relativi importi alla Cassa da parte di AdE, l'obbligazione contributiva corrispondente sarà considerata come non adempiuta, con conseguente irregolarità della posizione cui si riferisce. In tal caso, la Cassa disporrà la sospensione (e, in caso di mancata regolarizzazione, la revoca) del trattamento pensionistico già riconosciuto, con eventuale recupero dell'indebito, la restituzione di eventuali trattamenti previdenziali e assistenziali già erogati e l'annullamento della certificazione di regolarità contributiva eventualmente già rilasciata.

6. ACCERTAMENTI ED ANOMALIE

- 6.1. In caso di accertamenti da parte di AdE o di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che comportino l'indisponibilità temporanea e/o la ripetizione dei fondi/crediti compensati attraverso la delega, l'obbligazione contributiva corrispondente sarà considerata come non adempiuta, con conseguente irregolarità della posizione contributiva cui si riferisce. In tal caso, la Cassa disporrà la sospensione dell'erogazione dei trattamenti pensionistici eventualmente già riconosciuti al momento in cui sono notificati alla Cassa i predetti accertamenti e/o provvedimenti, sino al completo adempimento dell'obbligazione contributiva, entro il termine appositamente indicato. In caso di mancato adempimento dell'obbligazione contributiva entro tale termine, il trattamento pensionistico eventualmente già riconosciuto verrà revocato, con recupero dell'indebito pensionistico, dovranno essere restituiti eventuali trattamenti previdenziali e assistenziali erogati e sarà disposto l'annullamento della certificazione di regolarità contributiva eventualmente già rilasciata.
- 6.2. In caso di operazioni anomale effettuate da soggetti obbligati, la Cassa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare una segnalazione ad AdE ai fini dei relativi controlli.

7. MISCELLANEA

- 7.1. Le presenti condizioni sono regolate dalla Legge italiana. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.
- 7.2. La Cassa si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i presenti Termini e Condizioni, pubblicandone la versione aggiornata e dandone informativa sul proprio sito istituzionale.